

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 27/26/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La società Il Ventaglio s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. R1S033B00115/2010 in materia di IRES, IRAP ed IVA, oltre ad interessi e sanzioni, per l'anno d'imposta 2005.

Nei motivi del ricorso la contribuente, in via preliminare, eccepiva la carenza di motivazione dell'atto impugnato, in quanto l'Amministrazione finanziaria non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al rigetto degli argomenti difensivi proposti dalla ricorrente in sede di contraddittorio; nel merito, sostanzialmente, deduceva l'illegittimità del ricorso agli studi di settore.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano I, sostanzialmente insistendo per la legittimità dell'atto impugnato.

All'udienza fissata, la Commissione tratteneva il ricorso in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento.

La Commissione, in via preliminare, è chiamata a pronunciarsi sull'eccezione della ricorrente, relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato. Tale eccezione preliminare appare infondata; infatti, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l'Ufficio, nelle motivazioni dell'avviso di accertamento, si sofferma sui rilievi della contribuente, esposti in sede di contraddittorio, argomentando sulle ragioni per cui tali rilievi non meritano accoglimento. Nel merito, la Commissione osserva che l'Amministrazione finanziaria è legittimata al ricorso all'accertamento induttivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 39, d.p.r. 600/1973, qualora, come nel caso di specie, sia riscontrabile una grave ed ingiustificabile incongruenza tra le componenti positive dichiarate e quelle desumibili dagli studi di settore, anche alla luce di una sequenza di esercizi nei quali si registrano come risultati costanti perdite. Pertanto, nel caso in oggetto, il ricorso allo strumento dell'accertamento induttivo appare pienamente giustificato e legittimo.

Del resto la procedura di accertamento, mediante applicazioni degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, che è onere del contribuente vincere.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha prodotto documentazione nuova e idonea a contrastare la pretesa dell'amministrazione essendo rimasti i motivi del ricorso a livello di mere asserzioni.

Vista la peculiare natura della fattispecie in questione, sussistono le ragioni per dichiarare la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.